



ANITraV



Trasporto Unito FIAP

Roma, 11 agosto 2009.

ENAC

Direttore dottor Vitaliano Turrà  
Via dell'Aeroporto, 320  
00054 Fiumicino

Comune di Roma  
Onorevole Sindaco Gianni Alemanno  
Piazza del Campidoglio, 1  
00186 Roma

Comune di Roma  
Onorevole Assessore Mobilità Sergio Marchi  
Via Capitan Bavastro, 94  
00154 Roma

Comune di Fiumicino  
Sindaco dottor Mario Canapini  
Via Portuense, 2498  
00054 Fiumicino

Provincia di Roma  
Presidente dottor Nicola Zingaretti  
Palazzo Valentini – Via IV Novembre, 119/A  
00187 Roma

Provincia di Roma  
Assessore Mobilità dottoressa Amalia Colaceci  
Via Cavour, 266  
00184 Roma

Prefettura di Roma  
Prefetto dottor Giuseppe Pecoraro  
Via IV Novembre, 119/A  
00187 Roma

Oggetto: Ordinanza n. 13/2009 – regolamento servizio NCC vetture.

Rispondiamo alla Sua nota, stesso oggetto, di ieri.

Le scriventi Associazioni sono tra le più rappresentative della Categoria NCC a livello nazionale e come tali siedono al Tavolo Tecnico del Ministero dei Trasporti che ancora non ha permesso l'entrata in vigore del 29 I quater del Milleproroghe per la variazione della L. 21/92.

Vista, tra le altre, la Sua premessa all'Ordinanza "Sentite le OO.SS delle Categorie interessate", ricordiamo che non siamo firmatari del "Protocollo di Intesa fra l'Amministrazione comunale e



ANITraV



Trasporto Unito FIAP

Rappresentanti della categoria Taxi e Ncc di Roma" del 28/7/09.  
Ordinanza che, per altro, non fa riferimento neanche alle consultazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 422/97, dei Comuni capoluogo di Regione e delle Province, nonché dei Comuni interessati come Fiumicino.  
Ricordiamo che gli stessi Comuni, art. 5 bis L.R. 58/93, sono delegati a regolamentare le modalità di esercizio del servizio NCC contenute invece nella Sua Ordinanza.  
In mancanza di accordo tra i Comuni competenti è competente la Provincia, all'uopo delegata dall'art. 130 L.R. 14/99, non l'ENAC che deve limitarsi alla regolamentazione della circolazione nell'ambito aeroportuale, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92).  
Confermiamo quindi la nostra richiesta di incontro urgente e di sospensione di 30gg dell'Ordinanza.  
Riservandoci, in mancanza, di attivare tutte le iniziative legittime di difesa della Categoria NCC.  
Distinti saluti.

ANC Trasporto Persone

ANITraV

Federnoleggio Confesercenti Roma

Trasporto Unito FIAP